

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1816

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **FERIOLI, MARZOTTO e BIAGGI FRANCAANTONIO**

Presentata il 12 dicembre 1959

Estensione dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1958, n. 364, ai cittadini italiani residenti nelle provincie di Trento, Bolzano e Belluno

ONOREVOLI COLLEGGHI! — In seguito all'armistizio dell'8 settembre 1943 i tedeschi incorporarono nella cosiddetta « zona delle Prealpi » o « Alpenvorland » tutto il territorio oggi costituito dalla Regione Trentino-Alto Adige e dalla provincia di Belluno. All'Alpenvorland vennero estese le disposizioni allora vigenti nel territorio metropolitano tedesco e tutte le persone residenti in detta zona ed abili alle armi vennero chiamate a prestar servizio militare obbligatorio nelle forze armate tedesche.

Con legge 2 aprile 1958, n. 364, i benefici previsti a favore degli ex combattenti e reduci sono stati estesi agli alto-atesini ed alle persone che, residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Santa Orsola e Luserna, hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche. Dall'interpretazione letterale della legge sembrerebbe che possano godere dei benefici dalla stessa previsti non tutti i cittadini, già residenti nella cosiddetta « zona Prealpi », a suo tempo annessa alla Germania, ma solo quelli già residenti nelle zone specificatamente indicate dalla legge.

Una tale interpretazione introdurrebbe però delle odiose discriminazioni tra cittadini di diversa lingua della stessa Regione che per contingenze diverse hanno prestato servizio nello stesso esercito tedesco e colpirebbe proprio quei cittadini che più degli altri sono stati succubi degli eventi. Mentre infatti molte persone cui si applica la legge 2 aprile 1958, n. 364, hanno a suo tempo volontariamente optato per la cittadinanza tedesca e per questo si può dire che abbiano volontariamente determinato la loro chiamata alle armi nelle Forze armate tedesche, le persone che verrebbero invece escluse dai benefici di cui alla legge n. 364 del 1958 prestarono servizio militare nelle Forze armate germaniche solo perché costrettevi.

Onde eliminare pertanto la suddetta disparità di trattamento è stata predisposta la presente proposta che prevede l'estensione dei benefici concessi ai combattenti e reduci anche ai cittadini italiani già residenti nelle provincie di Trento, Bolzano e Belluno che successivamente all'8 settembre 1943 hanno prestato servizio non volontario nelle Forze armate tedesche.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni recanti benefici in favore dei combattenti e reduci contenute nella legge 2 aprile 1958, n. 364, sono estese ai cittadini italiani, già residenti nelle provincie di Trento, Bolzano e Belluno che, successivamente all'8 settembre 1943 e fino al termine della seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio non volontario nelle Forze armate tedesche o nelle formazioni da essi organizzate, purché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.